

REP. N. 29 / 2019 (del repertorio degli atti non soggetti a registrazione o da registrare solo in caso d'uso).

COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO

**DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI (DASTU)
del Politecnico di Milano (POLIMI)**

—

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

il **Comune di Arquata del Tronto** (di seguito denominato “Comune”) Codice Fiscale 00353580442, rappresentato nella persona del Sindaco Aleandro Petrucci, nato il 10/01/1946, in Ascoli Piceno, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Arquata del Tronto, nella sede provvisoria sita in frazione Borgo s.n.c., munito dei necessari poteri, nel prosieguo del presente atto;

E

Il **Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano** (di seguito denominato “DASTU”), con sede in Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal direttore pro-tempore Prof. Gabriele Pasqui, in forza della propria titolarità a rappresentare il Dipartimento ai sensi della normativa vigente e giusta delibera di approvazione della presente convenzione assunta dal Consiglio del DASTU in data 14/06/2019

PREMESSO CHE

- il Comune di Arquata del Tronto (AP), essendo una delle aree dell’Appennino Centrale maggiormente colpite dai terremoti che si sono verificati nel 2016, ha la necessità di approfondire la conoscenza dei danni subiti dai centri storici ed i monumenti ricadenti nel territorio comunale,

della vulnerabilità insita nel loro contesto e nei loro materiali e caratteri costruttivi, al fine di programmare azioni utili alla loro messa in sicurezza, al loro complessivo recupero, e alla restituzione dei loro valori identitari materiali e immateriali.

- la presenza in Arquata del Tronto e nei centri storici ricadenti nel Comune, di manufatti architettonici di particolare interesse storico artistico e di un tessuto urbano stratificato e di antica formazione ne fanno un caso studio di grandissimo rilievo per delineare strategie che, sostanziate dalla conoscenza approfondita dell'esistente attraverso le indagini più avanzate e pertinenti, giungano ad ipotesi di consolidamento, di integrazione, di riuso, e, dove e se occorra, di ricostruzione;

- il Dipartimento DASTU del Politecnico di Milano:

- è riconosciuto dipartimento di eccellenza nella ricerca sulle fragilità edilizie e territoriali;

- svolge ricerche su contesti caratterizzati da analoghi problemi, dalla scala delle politiche sociali e urbanistiche fino a quella della diagnostica e delle tecniche di consolidamento di strutture e materiali, a supporto delle Istituzioni dello Stato e degli Enti Locali e fra quelle già in corso rientrano temi specifici in tutto confrontabili o analoghi a quelli presenti ad Arquata del Tronto;

- ritiene inoltre particolarmente significativo indirizzare i momenti applicativi e conclusivi della didattica magistrale e della didattica di terzo livello, in particolare della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, a contribuire fattivamente a obiettivi socialmente relevantissimi come la ricostruzione nelle aree colpite dal

	sisma del 2016;	
	- più in generale promuove l'attivazione di reti per lo sviluppo di programmi di ricerca, nonché iniziative tendenti a migliorare e completare attraverso le esperienze concrete la formazione accademica e professionale degli studenti;	
	- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;	
	- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, cui affidare l'attività, purché l'accordo preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti all'oggetto dell'accordo ed il perseguimento di obiettivi di interesse pubblico;	
	- l'interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;	
	- il Comune e il DASTU intendono stabilire un rapporto di collaborazione continuativa interdisciplinare sui temi più sopra enunciati riferiti al territorio del Comune;	
	- tale rapporto si svilupperà in concorso e collaborazione con altri enti locali alle diverse scale, con altre Università e Istituti di ricerca, con le Amministrazioni dello Stato, in primis il MIBAC, e in particolare la Soprintendenza all'Archeologia, alle Belle Arti e al Paesaggio della Regione Marche, e altri Enti e Fondazioni di diritto privato attivi nel settore della tutela del patrimonio architettonico al fine di garantire	
		3

attraverso il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e di competenze

lo sviluppo integrato delle azioni previste, in modo che ciascuno, secondo

le proprie specificità, possa offrire i contributi più efficaci e più pertinenti

alle molteplici necessità del post sisma;

- il Comune e il DASTU hanno interesse ad operare, ciascuno nell'ambito dei propri fini istituzionali, per il recupero e la valorizzazione di aree urbane ed edifici danneggiati o distrutti dai recenti eventi sismici.

—

Tutto ciò premesso, e considerato parte sostanziale del presente accordo, tra

le parti così costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Oggetto dell'accordo

È interesse di entrambi le parti sviluppare iniziative di documentazione, di recupero e di valorizzazione del patrimonio culturale di Arquata del Tronto in particolare sotto il punto di vista:

- delle scienze storiche nel loro complesso e dell'archeologia del costruito;
- della diagnostica, riferita alle scienze dei materiali (chimica, fisica, mineralogia) e all'ingegneria (in particolare dell'ingegneria strutturale, sismica e del consolidamento);
- dei sistemi avanzati di rappresentazione e di gestione dell'informazione;
- della sostenibilità e del controllo del clima.

ART. 2 – Azioni delle Parti

Le parti convengono, per la realizzazione delle finalità suddette, di operare di comune intento per rendere possibile lo svolgimento delle varie attività dell'art. 1. In particolare le Parti si adopereranno:

A. da parte del Comune di Arquata, ad ospitare e sostenere iniziative che promuovano e diffondano la consapevolezza:

- dei problemi del patrimonio architettonico nel post-sisma;
- dei modi e delle tecniche utili ad avviare a soluzione tali problemi;
- collaborare ad orientare, segnalando priorità ed esigenze del territorio;
- mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori attraverso le occasioni di approfondimento e confronto reciproco sui temi oggetto del presente accordo grazie alla collaborazione del DASTU.

B. da parte del DASTU, a contribuire con iniziative scientifico – formative incentrate sulle ricerche, sulla diagnostica, sulle soluzioni progettuali dei problemi del post-sisma, al consolidamento delle reti attive con università ed istituzioni internazionali attraverso workshop, laboratori didattici e sperimentali, incluse esperienze concrete di recupero e conservazione.

ART. 3 – Adempimenti delle Parti

Per specifiche iniziative e/o attività del presente accordo e ferme restandone le disposizioni, il Comune e il DASTU concorderanno appositi atti e/o accordi integrativi specifici che, fermo restando le disposizioni previste dal presente accordo, di programma regoleranno nel dettaglio il singolo caso

Le Parti favoriranno le attività previste dall'accordo e in particolare:

A. il Comune:

- metterà a disposizione tutti i materiali grafici e documentari in proprio possesso utili allo sviluppo dei temi oggetto dell'accordo

	- favorirà l'accesso ai luoghi di studio;	
	- favorirà gli scambi fra università, istituti di ricerca e altre istituzioni coinvolte.	
	B. Il DASTU metterà a disposizione in formato digitale tutti materiali elaborati nel corso sia dell'attività didattica, sia dell'attività di ricerca.	
	Il Comune e il DASTU metteranno a disposizione, con modalità da concordarsi, nell'ambito di progetti ed iniziative/attività inerenti al presente accordo, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività in premessa, con particolare riguardo:	
	- all'esecuzione da parte del DASTU di studi e ricerche sul patrimonio architettonico di Arquata del Tronto e sul suo recupero, alle diverse scale, sia su singoli edifici, sia su isolati e aggregati urbani;	
	- all'elaborazione, nel quadro delle attività formative del DASTU, di:	
	- tesi, progetti ed elaborati di laurea magistrale;	
	- tesi di specializzazione in tutela dei Beni Architettonici e del Paesaggio;	
	- più in generale di tesi del terzo livello formativo;	
	- allo svolgimento, sempre nel quadro di esercitazioni di progetto e laboratorio, di workshops, di stages/tirocini ai sensi della relativa normativa vigente;	
	- allo svolgimento di attività di formazione continua, anche per i professionisti e \o per gli operatori locali relative ai programmi congiunti;	
	- alla diffusione dei risultati della ricerca:	
	- sia per approfondire, sul piano scientifico, temi specifici negli ambiti	

7

- n. 2 individuati dal DASTU nelle persone del Prof. Alberto Grimoldi, e del Dott. Angelo Giuseppe Landi.

Il Presidente del Comitato sarà eletto, al suo interno, dai membri stessi.

Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno una volta nel corso di ogni anno di validità della convenzione.

Il Politecnico designa il prof. Alberto Grimoldi, che controfirma il presente atto quale Responsabile Scientifico delle attività di competenza previste dal presente Accordo.

Il Comune designa il geom. Mauro Fiori, responsabile del Settore Tecnico Comunale, quale Referente scientifico, per la realizzazione delle attività previste dal presente Accordo.

Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento delle prestazioni per conto di terzi su citato, per il Politecnico, il presente atto sarà controfirmato anche dal Responsabile Gestionale del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, dott.ssa Gloria Paoluzzi.

ART. 5 – Durata dell'accordo - Proroghe

Il presente accordo ha la durata di tre anni a partire dalla data di stipula ed è escluso il rinnovo tacito. È fatto salvo il completamento delle attività già avviate ed in "itinere" precedentemente alla data di scadenza prevista.

Il rinnovo dell'accordo, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza, da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della richiesta.

È fatta salva la possibilità per le Parti di integrare le finalità previste nel presente Accordo attraverso la sottoscrizione di specifici atti di natura

integrativa.

ART. 6 – Risultati e pubblicazioni

Gli elaborati risultanti dalle attività promosse dal Comune e dal DASTU nell'ambito del presente accordo saranno di proprietà congiunta e potranno essere usati da entrambi per perseguire i rispettivi fini istituzionali di natura pubblica.

In pubblicazioni, mostre e simili iniziative dovrà essere evidenziato il contributo di ciascuna delle parti contraenti, e richiamato il presente accordo.

Gli elaborati rimangono soggetti – per quanto di pertinenza - alla regolamentazione stabilita dal D.lgs. 10/02/2005 n.30.

ART. 7 – Divieti

Il DASTU e il Comune di Arquata del Tronto non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e, comunque, non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

ART. 8 – Individuazione soggetti con obblighi

sulla sicurezza e prevenzione sul lavoro

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione dell'attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. osservando, in particolare, gli obblighi di cui all'articolo 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile di Struttura ai fini della

sicurezza.

Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'Ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori risulteranno esposti.

Il Responsabile della Sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento di attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

ART. 9 – Oneri finanziari

Dal presente accordo non conseguirà per entrambe le Parti alcun onere finanziario, salvo quanto previsto all'art. 10. Il DASTU svolgerà le proprie attività nel rispetto delle leggi e disposizioni universitarie.

Art. 10 – Rimborsi

Fatto salvo il disposto del precedente art.9, Il Comune rimborserà al Politecnico la somma massima di euro 5.000,00 per le spese di missione del suo personale, da intendersi fuori campo IVA Art. 4 DPR 633/72, in quanto trattasi di attività istituzionale,

Il rimborso verrà effettuato entro 30gg dal ricevimento, da parte del Comune, di nota di debito corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute.

ART. 11 – Tutela dei dati personali

Il Comune e il Politecnico dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa, mediante le

operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo.

Titolare per quanto concerne il presente articolo è Aleandro Petrucci (Sindaco *pro tempore*) per il Comune di Arquata del Tronto, per il DASTU il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

Se eventuali contratti attuativi del presente accordo dovessero prevedere uno scambio di dati personali come definito all'art.4.2. del GDPR, il Politecnico e il Comune definiranno gli specifici adempimenti fissati dal medesimo GDPR.

ART. 12 – Recesso

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo in ogni tempo, dandone comunicazione all'altra parte con un preavviso di trenta giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

In ipotesi di recesso, tutti i risultati, anche parziali, fino a quel momento raggiunti in attuazione del presente accordo, saranno di proprietà congiunta del DASTU e del Comune.

Al Comune di Arquata del Tronto il DASTU dovrà consegnare copia della documentazione elaborata fino all'interruzione dell'accordo entro trenta

giorni dalla interruzione dell'accordo. Anche in caso di recesso dovranno essere rispettate le condizioni di cui agli art. 6 e 7 del presente Accordo. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dal DASTU e dal Comune in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto, se non sugli elaborati redatti come disciplinato all'art. 6 del presente Accordo.

ART. 13 – Risoluzione delle controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. In caso di mancata soluzione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Ascoli Piceno.

ART. 14 – Oneri

Per quanto attiene all'eventuale registrazione si stabilisce tra le parti che la procedura e gli oneri sono a carico della parte richiedente.

ART. 15 – Modifiche

Le disposizioni del presente accordo potranno essere modificate successivamente solo in forma scritta, sentiti i Responsabili della ricerca.

—

Letto confermato e sottoscritto*.

Arquata del Tronto, 26/07/2019

—

*Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

—

